

DECISIONE (UE) 2019/1989 DEL CONSIGLIO EUROPEO**del 28 novembre 2019****recante nomina della Commissione europea**

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato della Commissione nominata mediante la decisione 2014/749/UE del Consiglio europeo ⁽¹⁾ è scaduto il 31 ottobre 2019.
- (2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea (TUE), il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2013/272/UE ⁽²⁾ relativa al numero dei membri della Commissione europea.
- (3) Una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, compresi il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dovrebbe essere nominata fino al 31 ottobre 2024.
- (4) Il Consiglio europeo ha designato la sig.ra Ursula VON DER LEYEN come la personalità proposta al Parlamento europeo come presidente della Commissione e il Parlamento europeo l'ha eletta presidente della Commissione nella seduta plenaria del 16 luglio 2019.
- (5) Con la decisione (UE) 2019/1330 ⁽³⁾, il Consiglio europeo, con l'accordo del presidente eletto della Commissione, ha nominato Josep BORRELL FONTELLES alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo che va dalla scadenza dell'attuale mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2024.
- (6) Il 19 ottobre 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga per il periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 gennaio 2020. Con lettera del 28 ottobre 2019 il progetto di testo della decisione del Consiglio europeo, che proroga tale periodo fino alla data richiesta, è stato trasmesso al Regno Unito per il suo accordo. Con lettera del 28 ottobre 2019 il Regno Unito ha concordato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, sia la proroga sia il testo del progetto di decisione del Consiglio europeo. Il 29 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha adottato tale decisione ⁽⁴⁾.
- (7) Aderendo alla decisione (UE) 2019/1810, il Regno Unito ha confermato il proprio impegno ad agire in modo costruttivo e responsabile per tutto il periodo di proroga conformemente al dovere di leale cooperazione. Ha inoltre convenuto che la proroga non deve compromettere il regolare funzionamento dell'Unione e delle sue istituzioni. Infine, dato che la conseguenza della proroga è che, conformemente all'articolo 50 TUE, il Regno Unito rimane uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi fino alla data di recesso, il Regno Unito ha convenuto che ciò include l'obbligo di proporre un candidato per la nomina a membro della Commissione. Tuttavia, il Regno Unito non ha proposto un candidato alla carica di commissario.

⁽¹⁾ Decisione 2014/749/UE del Consiglio europeo, del 23 ottobre 2014, recante nomina della Commissione europea (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 36).

⁽²⁾ Decisione 2013/272/UE del Consiglio europeo, del 22 maggio 2013, relativa al numero dei membri della Commissione europea (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 98).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/1330 del Consiglio europeo, del 5 agosto 2019, che nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 207 del 7.8.2019, pag. 36).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278 I del 30.10.2019, pag. 1).

